



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 17/03/2023 SEDUTA NR. 2

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

IL SINDACO, FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE, ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il giorno **17/03/2023** alle ore **21.00** in adunanza Pubblica **Ordinaria**.

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE	SI	MARIO FERRAIOLI	SI
ANTONIO NITTI	SI	ALESSANDRO GHIZZARDI	SI
ANA ROSA LABORDA LAMPRE	SI	GIUSEPPINA AMBROSIO	SI
ORLANDO CIPOLLA	SI	NADIA VERDUCI	SI
SABRINA FRANCESCA ZAINO	SI	MICHELE GORGOGLIONE	NO
FULVIO FIORIN	SI	ALESSANDRO GALIERO	NO
GABRIELE DEGIORGIO DI GAFFI	SI		

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, MASSIMO EQUIZI .

In qualità di SINDACO, FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Proposta n. 4 del 03/03/2023

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023

Il Sindaco illustra la proposta all'ordine del giorno, confermando le aliquote dell'anno precedente nonostante il periodo di rincari, sottolinea quindi come la politica abbia deciso di non effettuare aumenti.

Interviene la consigliera Verduci, la quale sostiene che viste le maggiori entrate per IMU terreni e visto che il Bilancio quest'anno gode €. 250.000,00 di entrate, si sarebbe potuto abbassare la pressione fiscale; magari si poteva ridurre l'addizionale IRPEF e per questo esplicita il suo voto contrario.

La Consigliera Ambrosio concorda con Verduci per quanto sopra esposto e condivide il voto contrario.

Auspicano entrambe per il futuro, di poter trattare in Commissione eventuali diminuzioni delle aliquote perché ormai ora non si può cambiare nulla.

Il Sindaco dice che non c'è stato abbastanza tempo per ragionarvi; Le maggiori entrate sono però state dirottate per il sociale. Durante l'anno ci si potrà pensare; ora era necessario proteggere i fragili.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2022 sono state confermate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) abitazione e pertinenza date in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente, aliquota pari all' 8,6 per mille;
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all' 1 per mille;
- 4) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

- 7) terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e che a decorrere dall'anno 2022 è prevista l'esenzione a fronte di presentazione di dichiarazione IMU; che i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con

riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 113 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.;

- il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando DM, consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - anche per l'annualità 2021 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera;

Visti:

- l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

- il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 01/03/2023 con cui si proponeva al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU e le aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF già approvate per l'anno 2022;

Considerato opportuno confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU approvate per l'anno 2022, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, tenuto conto dell'introduzione delle previsioni di cui al comma 751 della Legge 160/2019;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di C.C. n. 6 del 30/03/2022 avente per oggetto: "APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022";

Considerato opportuno confermare per l'anno 2023 le aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF così come approvate con l'atto di C.C. n. 6/2022;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressa ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con il seguente esito dei voti:

Consiglieri presenti: 11

Voti favorevoli:9

Voti contrari:2 (Ambrosio, Verduci)

D E L I B E R A

1) Di confermare, per l'anno 2023, le aliquote IMU approvate per l'anno 2022 con Delibera di C.C. n. 5 del 30/03/2022, riportate nella seguente tabella:

Descrizione tipologia immobile	Aliquote
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze *	6 per mille
Abitazione e pertinenza date in comodato d'uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) a condizione che il parente dimori e risieda anagraficamente	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - Beni merce	esente
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Terreni agricoli	9,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

*Si precisa che sulle abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9 si applica la detrazione pari a € 200,00;

- 2) Di confermare, per l'anno 2023, le aliquote dell'Addizionale comunale all'IRPEF approvate per l'anno 2022 con Delibera C.C. n. 6 del 30/03/2022, riportate nella seguente tabella:

Scaglioni di reddito	Aliquota
Fino a euro 15.000,00	0,40%
Da € 15.000,01 ad € 28.000,00	0,70%
Da € 28.000,01 e fino a € 50.000,00	0,79%
Oltre € 50.000,00	0,80%

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con separata votazione riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti:

Consiglieri presenti: 11

Voti favorevoli:9

Voti contrari:2 (Ambrosio, Verduci)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgente necessità di provvedere, trattandosi di atto propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022;
Visto l'art. 134, comma IV del D.Lgs, 267/2000;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 4**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizio Tributi**

Oggetto: **CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2023

Il Responsabile di Settore

Gabriele Crociata

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 03/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Gabriele Crociata

Il presente verbale di deliberazione numero 2 in data 17/03/2023 viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

FRANCISCO JAVIER MIERA DIRUBE

MASSIMO EQUIZI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Massimo Equizi in data 19/04/2023

Francisco Javier Miera Dirube in data 19/04/2023



COMUNE DI NOVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

Numero **2** in data **17/03/2023**

Oggetto: **CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2023**

- È stata pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno **19/04/2023** al giorno **04/05/2023**;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data odierna.

Noviglio, 19/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSIMO EQUIZI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Noviglio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Massimo Equizi in data 19/04/2023